

Inimmaginabile una Capitale diffusa

Il capo dello Stato: io garante dell'unità, non mi presto a equivoci

di **GIORGIO NAPOLITANO**

Mi risulta che il ministro delle Riforme per il federalismo e il ministro per la Semplificazione normativa, con decreti in data 7 giugno 2011 - peraltro non pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - hanno provveduto a istituire proprie sedi distaccate di rappresentanza operativa; ho appreso altresì che analoghe iniziative verrebbero assunte a breve anche dal ministro del Turismo e dal ministro dell'Economia e delle Finanze (quest'ultimo titolare di un importante dicastero, anziché ministro senza portafoglio come gli altri tre).

Come ho già avuto occasione di sottolineare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, la dislocazione di sedi ministeriali in ambiti del territorio diversi dalla città di Roma deve tener conto delle disposizioni contenute nel regio decreto numero 33 del 1871, ancora pienamente vigente, che nell'istituire, all'articolo 1, Roma quale capitale d'Italia ha altresì previsto che in essa abbiano sede il governo ed i ministri. E' altresì noto che la scelta di Roma capitale è stata costituzionalizzata con la riforma del titolo V della nostra Carta che, con la nuova formulazione dell'articolo 114, terzo comma, ha da una parte introdotto un bilanciamento con le

più ampie funzioni attribuite agli enti territoriali e dall'altra ha posto un vincolo che coinvolge tutti gli organi costituzionali, compresi ovviamente il Governo e la Presidenza del Consiglio: vincolo ribadito dalla legge n. 42 del 2009, che all'articolo 24 prevede un primo ordinamento transitorio per Roma capitale diretto a

garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli Organi Costituzionali.

Infine, recentemente e sia pure in un contesto non univoco, nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge numero 70 del 2011, sono stati discussi e votati diversi ordini del giorno finalizzati ad escludere ipotesi di delocalizzazione dei ministeri pur nell'accoglimento, senza voto, di un ordine del giorno (Cicchitto ed altri) di contenuto autorizzatorio».

Quanto al contenuto dei citati decreti istitutivi devo rilevare che i ministri emananti, ministri senza portafoglio, hanno provveduto autonomamente ad istituire sedi distaccate, rispettivamente, di un Dipartimento e di una Struttura di missione, che costituiscono parte dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Poiché ai fini di una eventuale sua elasticità, il decreto legislativo numero 303 del 1999, all'articolo 7, attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di adottare con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri le misure per il miglior esercizio delle sue funzioni istituzionali, ritengo che

l'autorizzazione ad una eventuale diversa allocazione di sedi o strutture operative, e non già di semplice rappresentanza, dovrebbe più correttamente trovare collocazione normativa in un atto avente tale rango, da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti per i non irrilevanti profili finanziari, come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 221 del 2002.

Peraltro, l'apertura di sedi di mera rappresentanza costituisce scelta organizzativa da valutarsi in una logica costi-benefici che, in ogni caso, dovrebbe improntarsi, nell'attuale situazione economico-finanziaria, al più rigido contenimento delle spese e alla massima efficienza funzionale.

Tutt'altra fattispecie, prevista dalla stessa Costituzione e da numerose leggi attuative, è quella della esistenza, storicamente consolidata, di uffici

periferici (come ad esempio i Provveditorati agli studi e le Sovrintendenze ai beni culturali e ambientali), che non può quindi confondersi in alcun modo con lo spostamento di sede dei ministeri; spostamento non legittimato né dalla Costituzione che individua in Roma la capitale della Repubblica, né dalle leggi ordinarie, quale ad esempio l'articolo 17, comma 4-bis, della legge numero 400 del 1988, che consente di intervenire con regolamento ministeriale solo sull'individuazione degli uffici centrali e periferici e non sullo spostamento di sede dei ministeri. Inoltre, il rapporto tra

li uffici periferici e gli enti locali va assicurato sull'intero territorio nazionale nell'ambito dei già delineati uffici territoriali di governo.

Va peraltro rilevato che a fronte della scelta, non avente connotati di particolare rilievo istituzionale, di aprire meri uffici di rappresentanza, non giova alla chiarezza una recente nota della Presidenza del Consiglio, che inquadra tale

iniziativa nell'ambito di interesse già raggiunte sugli uffici decentrati e di rappresentanza di alcuni ministeri sia al Nord che al Sud, come già in essere per molti altri ministeri, così precludendo ad ulteriori dispersioni degli assetti organizzativi dei ministeri tanto da consentire la prefigurazione, da parte di esponenti dello stesso governo, di casuali localizzazioni in vari siti regionali o municipali delle amministrazioni centrali.

E' necessario ribadire che tale evoluzione confliggerebbe con l'articolo 114 della Costituzione che dichiara Roma Capitale della Repubblica, nonché con quanto dispongono le leggi ordinarie attuative già precedentemente citate. La pur condivisibile intenzione di avvicinare l'amministrazione pubblica ai cittadini, pertanto, non può spingersi al punto di immaginare una capitale diffusa o reticolare disseminata sul territorio nazionale, in completa obli-

terazione della menzionata natura di Capitale della città di Roma, sede del governo della Repubblica.

Ho ritenuto doveroso, onorevole Presidente, prospettare queste riflessioni di carattere istituzionale al fine di evitare equivoci e atti specifici che chiamano in causa la mia responsabilità quale rappresentante dell'unità nazionale e garante di principi e precetti sanciti dalla Costituzione.

*L'apertura di sedi
di mera rappresentanza
tenga conto della
situazione economica*

*I decreti
per gli uffici a Monza
neppure pubblicati
in Gazzetta Ufficiale*

